

## **SPIRÀLIA**

# **“ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE”**

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **Denominazione - Sede - Durata**

**Articolo 1** - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi del codice civile artt. 36-37-38, ai sensi dell'art. 90 legge 289/2002, della Legge n. 106/2016 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, è costituita, con sede in BOLOGNA, via Monte Grappa n° 16, presso lo Studio Ricchieri Stefania, un'Associazione che assume la denominazione di

**"SPIRÀLIA ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE",**

**ACRONIMO: "SPIRÀLIA ASSOCIAZIONE CULTURALE A.S.D.- A.P.S."**

Il trasferimento della sede legale entro il territorio comunale non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta esclusivamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci assunta ai sensi dell'art 12 del presente Statuto.

L'Associazione è retta dalle norme stabilite nell'atto costitutivo e nel presente Statuto.

### **TITOLO II**

#### **Scopo - Oggetto sociale - Attività**

**Articolo 2** - L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, non produce "utili" e non ripartisce fondi e proventi, comunque denominati, fra gli associati in forme dirette, indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

L'Associazione si prefigge lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di

terzi, nel pieno rispetto del principio di democrazia interna, di libertà e dignità degli associati ed esclude qualsiasi limitazione e/o discriminazione in merito a condizioni economiche, di razza, religione, genere o di altra natura per l'ammissione.

L'Associazione persegue finalità di interesse generale ai sensi dell'Art 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, opera senza scopo di lucro per fini culturali e ricreativi nonché con lo scopo di favorire lo sviluppo della forma fisica e mentale degli individui promuovendo l'attività sportiva dilettantistica in ogni sua forma.

L'Associazione si propone di incentivare

- la diffusione e la pratica dello sport ed in particolare dell'attività di ginnastica finalizzata al fitness e al benessere metodo Yoga,
- la diffusione e la pratica della Danza in tutti i suoi stili e forme,
- le attività culturali, artistiche, nello specifico pittura, musica, letteratura e mentali, anche correlate e/o necessarie, mediante laboratori, eventi, festival e spettacoli con vocazione multidisciplinare. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'attività di canto, la recitazione, la dizione, il "musical", etc.,
- le attività di organizzazione, gestione, promozione e divulgazione, nell'ambito dello scopo associativo, mediante comunicazione multicanale (stampa, radio, tv, affissioni, web etc).

L'Associazione svolge attività didattica e propedeutica allo sport e promuove inoltre la diffusione della cultura e della pratica del volontariato sociale mediante iniziative culturali, artistiche, ricreative ed editoriali.

Con l'intento di perseguire esclusivamente l'interesse collettivo, le attività svolte dall'Associazione, a titolo meramente esemplificativo, sono così identificate:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche nelle discipline legate
  - i. alla ginnastica finalizzata al fitness e al benessere metodo Yoga
  - ii. alla Danza in tutti i suoi stili
  - iii. e comunque, a tutte le discipline sportive connesse riconosciute dal CONI;

b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c) organizzare e promuovere attività sportive dilettantistiche comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;

e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e momenti di aggregazione in generale;

i) promuovere l'attività rivolta al miglioramento e a una più approfondita conoscenza della cultura artistica nei vari campi della danza e della ricerca sul movimento e sull' individuo, intesa in senso psicofisico;

l) promuovere la salute umana, il benessere e lo sviluppo personale nella conoscenza del proprio sé, attraverso tecniche a mediazione corporea autonoma e naturale quali trattamenti Shiatsu, thailandese e varie tecniche di meditazione, creando e sostenendo giornate di studio e corsi individuali e/o di gruppo;

m) promuovere attività di ricerca, formazione, informazione, stages, corsi ed incontri nei settori in cui l'Associazione opera a termini di statuto, tramite comunicazione multicanale. In tale ambito rientrano:

- la stampa, la pubblicazione, la diffusione, la produzione di libri, riviste, giornali (esclusi i quotidiani), periodici e prodotti editoriali in genere
- merchandising su qualsiasi supporto, compresi quelli digitali

- la realizzazione e la pubblicazione di audiovisivi anche avvalendosi della rete internet, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali necessarie autorizzazioni;

n) promuovere e diffondere la cultura in ogni sua forma, con particolare riferimento ai campi della filosofia e dell'arte attraverso manifestazioni, convegni, incontri di studio con la gestione di tutti i servizi connessi;

o) promuovere scambi, incontri, stages, soggiorni con finalità di studio e culturali in Italia e all'estero, anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. Inoltre, potrà ricorrere a finanziamenti agevolati e non, erogati con leggi emanate dallo Stato, dalle Regioni e/o dall'Unione Europea, dalle Università, dalle Opere universitarie e, in genere, dagli Enti Locali, dalle Associazioni e dagli Enti pubblici.

Ogni attività dell'Associazione viene comunque improntata al rispetto della persona, della non-violenza e dell'aggregazione pacifica tra gli individui, favorendo il rispetto delle regole sportive e la comprensione delle differenze personali e culturali.

### **TITOLO III**

## **Soci**

**Articolo 3** - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto lo stesso dovrà essere reintegrato entro un anno, salvo darne tempestiva comunicazione agli Enti competenti. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche private senza scopo di lucro, le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Nel rispetto delle norme di legge l'Ente, in caso di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

L'associato volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

**Articolo 4** - L'ammissione a socio, subordinata al rispetto del presente statuto e degli eventuali regolamenti e delibere adottate dall'Associazione avviene mediante domanda di ammissione a Socio al Presidente del Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente.

Le Associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta scritta di ammissione all'Associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale ed il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Presidente dell'Associazione il richiedente,

onde acquisire ad ogni effetto la qualifica di socio, dovrà procedere al versamento della quota associativa annuale. La qualifica di socio, una volta ottenuta, perdura per l'intero esercizio sociale.

Ogni socio potrà liberamente recedere dal sodalizio comunicando la propria volontà a mezzo lettera raccomandata da inviarsi all'Associazione entro e non oltre i 15 (quindici) giorni antecedenti la data della effettiva perdita della qualifica di socio. In mancanza di tale comunicazione l'adesione all'Associazione si intenderà rinnovata per un altro anno; essa sarà comunque perfezionata solo previo il regolare versamento delle quote sociali di competenza.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Presidente, senza necessità di convocazione del Consiglio Direttivo. Laddove il Presidente ipotizzi di rifiutare l'ammissione dovrà convocare il Consiglio Direttivo e, in tale ipotesi, la reiezione dovrà essere motivata e comunicata per iscritto all'aspirante associato, che potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

Il Presidente direttamente o tramite un delegato cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per:

- recesso
- morosità, a causa del mancato versamento della quota associativa annuale
- decesso
- estinzione della persona giuridica
- esclusione. L'esclusione dei soci è decretata dal Presidente, previo parere del Consiglio Direttivo e può avvenire per il socio che:
  - ! non versa la quota associativa annuale. Il mancato versamento della quota associativa entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, comporta l'automatica del socio senza necessità di alcuna formalità;
  - ! ha comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
  - ! commette persistenti violazioni degli obblighi statutari;

- ! svolge o tenta di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- ! in qualunque modo, arreca danni gravi, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Le comunicazioni in materia di esclusione debbono essere inviate agli associati destinatari mediante lettera e devono essere motivate. L'associato interessato dal provvedimento ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata e che ratificherà il provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del socio ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea di ratifica del provvedimento di esclusione.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

**Articolo 5** – Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione godono dell'elettorato attivo e passivo.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale.

Gli associati (definiti anche quali "soci") sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dall'Associazione;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale. Il contributo associativo annuale è stabilito in funzione dei programmi di attività; tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alle assemblee;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo, per le elezioni degli organi sociali.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri beni di proprietà dell'Associazione.

## **TITOLO IV**

### **Risorse economiche - Fondo Comune**

**Articolo 6** - L'Associazione trae le risorse finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli aderenti associati;
- quote e contributi per la partecipazione alle iniziative e l'organizzazione di attività sportive e culturali;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche, dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque connesse al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da campagne di sensibilizzazione ed iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può, comunque, essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

## **TITOLO V**

### **Esercizio sociale**

**Articolo 7** - L'esercizio sociale e finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° Settembre e termine il 31 Agosto di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il rendiconto gestionale consuntivo e sintetizza le principali indicazioni di quello previsionale, quindi lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Dicembre successivo alla chiusura.

Il Rendiconto o "Bilancio" dell'Associazione è il documento di sintesi che riepiloga in maniera chiara, corretta ed esaustiva tutte le entrate e le uscite sostenute dall'Associazione nel corso dell'esercizio sociale.

## **TITOLO VI**

### **Organi dell'Associazione - Rappresentanza legale**

**Articolo 8** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Collegio sindacale, organo facoltativo salvo in caso di obbligo normativo
- e) il Revisore Unico, organo facoltativo salvo in caso di obbligo normativo

Tutti gli organi dell'associazione sono formati dai soci in regola con il versamento delle proprie

quote e che abbiano partecipato fattivamente alla vita dell'associazione.

Tutti i soci che assumono le cariche sociali permangono nelle loro funzioni per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Le dimissioni dagli incarichi assunti devono essere sottoposte all'accettazione dell'Assemblea almeno 1 (uno) mese prima dell'effettiva data di decorrenza delle stesse.

Le cariche istituzionali, la rappresentanza dell'Associazione e lo svolgimento di specifiche mansioni da parte degli eventuali consiglieri, non danno diritto a remunerazione alcuna, nel pieno rispetto del principio istituzionale della gratuità delle prestazioni che gli associati svolgono a beneficio del sodalizio, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Gli amministratori ed in generale tutti i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive che si interessino alle medesime discipline sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito dello stesso ente di promozione sportiva.

## **ASSEMBLEA**

**Articolo 9** - L'Assemblea generale dei soci è l'organo volitivo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

La convocazione si effettua mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o dove si svolgono le attività almeno 15 giorni prima della adunanza. L'avviso della convocazione può inoltre essere comunicato ai singoli soci mediante altre modalità quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul giornale associativo, sul sito dell'associazione, l'invio di lettera semplice o e-mail.

L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'adunanza in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi 30 minuti dall'orario di convocazione.

La convocazione può prevedere che l'Assemblea possa essere svolta a distanza mediante tele-videoconferenza, nel rispetto però di criteri di trasparenza e tracciabilità, che si concretizzano nel:

- ! rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione la relativa documentazione se non precedentemente fornita;

- ! permettere al Presidente di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
- ! permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione;
- ! informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza (ad esempio skype, hangout, zoom, ecc.), e delle modalità con cui potervi accedere.

**Articolo 15** - L'Assemblea dei soci ha tutti i poteri non specificatamente affidati al Presidente o al Consiglio Direttivo. In particolare sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, i membri dell'Organo di controllo
- b) approvare la programmazione generale delle attività
- c) approvare il bilancio o il rendiconto economico-finanziario
- d) approvare eventuali regolamenti
- e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, su richiesta del Collegio sindacale se nominato, o su richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare di almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

**Articolo 11** - Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo e nel pieno rispetto della democrazia.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**Articolo 12** - L'Assemblea è Straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e l'eventuale nomina dei liquidatori. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei degli associati intervenuti o rappresentati.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

**Articolo 13** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Articolo 14** - Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione solo sul piano morale non avendo alcuna funzione o responsabilità amministrativa.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è formato da un numero dispari di consiglieri, da un minimo 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 5 (anni) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario e il Tesoriere.

**Articolo 15** - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quale vi sia

materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei membri o da 1/6 (un sesto) degli associati.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire per posta elettronica almeno 5 giorni prima della adunanza. In casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire 24 ore prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

La convocazione può prevedere che la riunione del Consiglio Direttivo possa essere svolta a distanza mediante tele-videoconferenza, nel rispetto però di criteri di trasparenza e tracciabilità, che si concretizzano nel:

- ! rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione la relativa documentazione se non precedentemente fornita;
- ! permettere al Presidente di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
- ! permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione;
- ! informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza (ad esempio skype, hangout, zoom, ecc.), e delle modalità con cui potervi accedere.

**Articolo 16** - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio Direttivo:

- a) verificare l'ammissibilità dei nuovi soci, ove richiesto;
- b) redigere il bilancio o il rendiconto preventivo e quello consuntivo, da sottoporre all'Assemblea;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni inerenti alle attività istituzionali;
- d) deliberare annualmente, di concerto con il Presidente, l'entità delle quote sociali;
- e) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- f) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) proporre gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari, ivi compresi quelli connessi alle irregolarità nella gestione del sodalizio e/o alle infrazioni all'ordinamento sportivo;
- h) proporre ogni ulteriore regola di comportamento all'interno dell'associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe a propri membri;
- j) nominare responsabili interni per settori di attività cui si articola la vita dell'Associazione;
- k) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali, assicurandone il necessario coordinamento;
- l) compiere qualsiasi atto e/o operazione per la corretta gestione dell'Associazione che non siano attribuiti all'Assemblea dei Soci.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

**Articolo 17** - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

**Articolo 18** - Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegna l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire a firma singola, conti correnti.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di impedimento per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

## **ORGANI DI CONTROLLO**

**Articolo 19** - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. I suoi componenti sono eletti dall'Assemblea anche tra i non soci. L'Assemblea, inoltre, nomina il Presidente.

L'organo di controllo:

- ! vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ! vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ! partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee
- ! resta in carica tre anni.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**Articolo 20** - Nei casi previsti dalla legge l'Assemblea nomina il Revisore Unico dei conti cui attribuire funzioni di controllo amministrativo. In particolare, al Revisore Unico spettano il controllo

dell'amministrazione, della corrispondenza, del bilancio e delle scritture contabili. Inoltre, il Revisore Unico redige la relazione sul bilancio consuntivo.

Il Revisore Unico resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

## **TITOLO VII**

### **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

**Articolo 21** - L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

**Articolo 22** – E' assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, sono a disposizione dei soci in regola con il versamento della quota associativa per la consultazione.

## **TITOLO VII**

### **Scioglimento – Foro competente - Rinvio**

**Articolo 23** – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto ed è approvato, sia in prima che in seconda convocazione, da almeno 3/4 dei soci. La richiesta dell'Assemblea Straordinaria, da parte dei soci, avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno un decimo degli associati con diritto di voto con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentite le autorità e/o gli

organismi di controllo previsti dalla legge, in merito alla devoluzione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, culturali e di promozione sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalle norme in vigore.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, culturali e di promozione sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalle norme in vigore.

**Articolo 24** – La definizione di qualsiasi controversia che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

**Articolo 25** - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.